

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE PER PENSIONAMENTO

Tutte le richieste, formalmente corrette e complete della documentazione necessaria, pervenute a Prevedi entro il 20 di ciascun mese, verranno liquidate intorno alla metà del secondo mese successivo a quello di ricezione. Le richieste possono essere inviate via posta all'indirizzo indicato in calce al presente modulo, oppure scannerizzate all'indirizzo info@prevedi.it. Non si accettano fotografie/fax.

1. DATI DELL'ADERENTE		CODICE FISCALE	
COGNOME	<input type="text"/>	NOME	<input type="text"/>
NATO A (COMUNE/CITTÀ/STATO ESTERO)	<input type="text"/>	PROV.	<input type="text"/>
INDIRIZZO DI RESIDENZA (VIA/PIAZZA)	<input type="text"/>		
C.A.P.	COMUNE/CITTÀ DI RESIDENZA	N. CIVICO	EDIFICIO SCALA INTERNO
CELLULARE	E-MAIL		PROV.
Indicando l'email nel campo sovrastante, accetto l'invio delle comunicazioni del Fondo in forma elettronica salvo espressa richiesta contraria a info@prevedi.it			

2. DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI
<input type="checkbox"/> L'iscritto dichiara di avere maturato i requisiti per l'erogazione della pensione da parte dell'ente previdenziale pubblico di appartenenza (INPS o INPDAP): ALLEGARE CERTIFICAZIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE
ATTENZIONE: IL PRESENTE MODULO NON È VALIDO QUALORA SI PERCEPISCA UNA PENSIONE DI INVALIDITÀ O L'APE

3. OPZIONI POSSIBILI	(rendita = pagamento rateale - capitale = pagamento in unica soluzione)
A) PENSIONAMENTO CON MENO DI 5 ANNI DI ISCRIZIONE AL FONDO PENSIONE	<input type="checkbox"/> 100% capitale
B) PENSIONAMENTO CON PIÙ DI 5 ANNI DI ISCRIZIONE AL FONDO PENSIONE	
<input type="checkbox"/> 100% capitale <input type="checkbox"/> 100% rendita <input type="checkbox"/> 50% capitale - 50% rendita <input type="checkbox"/> capitale _____% - rendita _____%	
Nel caso di scelta della prestazione in rendita (totale o parziale), compilare anche la sezione sottostante	
<input type="checkbox"/> Rendita vitalizia rivalutabile <input type="checkbox"/> Rendita vitalizia reversibile	
<input type="checkbox"/> Rendita certa per 5 anni e successivamente vitalizia <input type="checkbox"/> Rendita certa per 10 anni e successivamente vitalizia	
<input type="checkbox"/> Rendita vitalizia con raddoppio dell'importo in caso di non autosufficienza (LTC - Long Term Care) <input type="checkbox"/> Rendita vitalizia con raddoppio dell'importo in caso di non autosufficienza (LTC - Long Term Care) reversibile	
<input type="checkbox"/> Rendita vitalizia immediata rivalutabile controassicurata	
FREQUENZA DI EROGAZIONE: <input type="checkbox"/> mensile <input type="checkbox"/> trimestrale <input type="checkbox"/> annuale	PERCENTUALE REVERSIBILITÀ: <input type="checkbox"/> 60% oppure <input type="checkbox"/> 100%
COGNOME E NOME REVERSIONARIO: <input type="text"/> - <input type="text"/> (allegare fotocopia documento di identità)	

TASSO TECNICO SCELTO	<input type="checkbox"/> 0% oppure <input type="checkbox"/> 1% oppure <input type="checkbox"/> 2% oppure <input type="checkbox"/> 2,5%
-----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eventuali contributi non dedotti nell'anno precedente alla presente richiesta di liquidazione e non ancora comunicati:	€ <input style="width: 100px;" type="text"/>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1. DATI DELL'ISCRITTO (COMPILAZIONE A CURA DELL'ISCRITTO)

Nella sezione iniziale devono essere riportati i *dati anagrafici* dell'iscritto.

2. DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI (COMPILAZIONE A CURA DELL'ISCRITTO)

Barrando l'apposita casella l'iscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti per il pensionamento da parte dell'ente previdenziale obbligatorio di appartenenza (INPS o INPDAP).

(ALLEGARE CERTIFICAZIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE - RICHIEDIBILE PRESSO INPS/INPDAP TRAMITE L'APPOSITA MODULISTICA)

Infatti, l'erogazione della prestazione pensionistica, in forma di rendita o capitale può essere richiesta dall'iscritto al raggiungimento dei requisiti previsti dall'art. 10 dello Statuto del Fondo il quale prevede che

"il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari". "L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo".

Nel caso in cui l'iscritto abbia trasferito a Prevedi la posizione maturata presso altre forme pensionistiche complementari, l'anzianità di iscrizione a dette forme viene considerata ai fini della determinazione dell'anzianità complessiva rilevante per il raggiungimento del requisito richiesto per l'erogazione della prestazione pensionistica (art. 10 co. 2 Statuto Prevedi).

3. OPZIONI PRESCELTE PER L'EROGAZIONE (COMPILAZIONE A CURA DELL'ISCRITTO)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO:

Prima di compilare il modulo delle rendite si consiglia di leggere e visionare:

- il documento sulle rendite
- il fascicolo informativo sulle rendite

scaricabili dal sito internet www.prevedi.it nella sezione DOCUMENTAZIONE.

COMPILAZIONE DEL MODULO

SCELTA DELLA PERCENTUALE DA TRASFORMARE IN RENDITA:

Scegliere se percepire la rendita per il 100% del montante maturato presso il Fondo oppure per una percentuale più bassa.

TIPO DI RENDITE:

Sono previste le seguenti tipologie di rendita:

1. Rendita immediata vitalizia

Pagamento immediato di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita, si estingue con il suo decesso. Tale rendita è adatta per chi desidera avere l'importo più elevato a partire dalla somma trasformata in rendita, senza ulteriori protezioni per i superstiti (come nel caso della rendita reversibile, certa per 5 o 10 anni e con restituzione del montante residuo) o per sé (rendita LTC).

2. Rendita certa per 5-10 anni e poi vitalizia

Pagamento immediato di una rendita, nel periodo quinquennale o decennale di certezza, al socio se vivente, ai beneficiari in caso di sua premorienza. Al termine di tale periodo la rendita diviene vitalizia, se l'aderente è ancora in vita, si estingue, se l'aderente è nel frattempo deceduto. Tale rendita è adatta

per chi desidera proteggere i superstiti dall'eventuale perdita di una fonte di reddito per un periodo limitato di tempo. Il beneficiario designato può essere modificato anche dopo l'inizio dell'erogazione della prestazione.

3. Rendita reversibile

Pagamento immediato di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita e successivamente, per l'intero importo o per una frazione dello stesso, al beneficiario designato (reversionario), se superstite. La rendita si estingue con il decesso di quest'ultimo. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere in particolare un superstite dall'eventuale perdita di una fonte di reddito in caso di decesso. Il beneficiario designato non può essere modificato dopo l'avvio dell'erogazione della prestazione.

4. Rendita vitalizia LTC (con o senza reversibilità)

Pagamento immediato di una rendita all'aderente, fino a che rimane in vita. Il valore della rendita raddoppia qualora sopraggiungano situazioni di non autosufficienza, per tutto il periodo di loro permanenza. La rendita si estingue al decesso dell'aderente, a meno che lo stesso non scelga l'opzione di reversibilità. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggersi dal rischio di non avere un reddito adeguato in caso di perdita di autosufficienza.

5. Rendita Controassicurata (Con restituzione del montante residuale)

Pagamento immediato di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita. Al momento del suo decesso viene versato ai beneficiari il capitale residuo, anche sotto forma di pagamento periodico. Il capitale residuo è pari alla differenza tra il montante convertito in rendita, rivalutato fino alla ricorrenza annuale del contratto che precede la data della morte e il prodotto tra la rata della "rendita assicurata" rivalutata all'ultima ricorrenza del contratto che precede la data della morte con il numero di rate effettivamente corrisposte. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere i superstiti dall'eventuale perdita di una fonte di reddito, in modo tale da garantire che possano ricevere la parte residua di quanto non è stato ricevuto sotto forma di rendita. Il beneficiario designato può essere modificato anche dopo l'inizio dell'erogazione della prestazione.

TASSO TECNICO:

Per la rivalutazione della rendita sarà utilizzata la Clausola di rivalutazione relativa al Tasso Tecnico (TT) stabilito dall'avente diritto al momento della richiesta della prestazione (0%, 1%, 2% oppure 2,5%). In base alle condizioni riportate nel Documento sulle rendite: con TT=0% la rata di rendita è più bassa all'inizio ma cresce nel tempo, con TT=1% o 2% o 2,5% la rata di rendita è più alta all'inizio ma cresce meno nel tempo.

COMPILAZIONE DEI DATI DEL REVERSIONARIO:

L'aderente dovrà compilare la parte di dati relativi al reversionario nei seguenti casi:

1. Se sceglie la rendita contrassicurata e certa 5/10 anni. Il reversionario potrà essere modificato anche dopo l'inizio dell'erogazione della prestazione;
2. Se sceglie la rendita reversibile. Il reversionario non potrà essere modificato dopo l'avvio dell'erogazione della prestazione.

RATEIZZAZIONE:

L'aderente potrà scegliere di percepire la rendita con versamenti posticipati: - Mensili; - Trimestrali; - Annuali

Contributi non dedotti - Va indicato l'importo dei contributi non dedotti, con riferimento ai redditi dell'anno precedente, che non siano già stati comunicati al Fondo Pensione.

In proposito si ricorda che l'iscritto deve comunicare al Fondo Pensione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, i contributi non dedotti dal reddito. In caso di richiesta di riscatto o di erogazione della prestazione previdenziale prima del suddetto termine, l'importo degli eventuali contributi non ancora dedotti o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi deve essere comunicato al Fondo Pensione con il modulo di richiesta di riscatto o erogazione della prestazione (art. 8 co. 4 del D.Lgs. n. 252/2005).

